



## DECRETO DEL DIRIGENTE

### Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione, di bilinguità e trilinguità e regionale di cui all'art. 1, all'art. 2 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b) d) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.  
Cap. U02011.0000

## LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visto in particolare l'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni che dispone al comma 1 la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni di una indennità mensile di euro 800,00, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta e al comma 1-bis la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti di una maggiorazione mensile dell'indennità di direzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, pari ad Euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a Euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e succ. modif. sono rideterminate rispettivamente in euro 806,40, 403,20 e 201,60 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio;

Vista la circolare n. 1 di data 13 dicembre 1999 che fornisce note esplicative in merito alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e in particolare in riferimento all'art. 1 della legge sopracitata prevede che in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di direzione e fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis del medesimo articolo di legge, introdotto dall'art. 7, comma 1 lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 668-09/09/2022 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di direzione a giudici di pace coordinatori o facenti funzioni;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera d) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone che "in relazione al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace nella provincia di Bolzano viene corrisposta, a carico del bilancio della Regione, una indennità di bilinguità di importo pari all'indennità speciale mensile di seconda lingua di cui all'articolo 2 comma 369 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni";

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 562-08/07/2022 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di bilinguità e trilinguità;

Visto in particolare l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 862-03/11/2022 della Dirigente della Ripartizione III che dispone in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 14 dicembre 2022 di cui alla nota prot. P 23720/2022, ricevuta dall'Ufficio del Giudice di pace di Brunico per il tramite del Tribunale di Bolzano, con la quale viene disposto di non confermare la dott.ssa Nicoletta Masotti nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di Brunico;

Vista la comunicazione del 28 dicembre 2022 con la quale il Cancelliere coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di Brunico fa presente "che in data odierna alla dott.ssa Nicoletta Masotti, Giudice di Pace di quest'ufficio, è stata consegnata copia della delibera del CSM dd.14.12.2022 e che pertanto la stessa ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto ministeriale 19.05.2022 è cessata dalle funzioni";

Visto il provvedimento della Presidente del Tribunale di Bolzano prot. n. 2565/U/2022 di data 29 dicembre 2022 – prot. RATAA/0032534/30/12/2022-A – con il quale, considerate le cessazioni di giudici onorari di pace intervenute nell'anno 2022 e da ultima quella della dott.ssa Nicoletta Masotti, giudice onorario di pace coordinatore di Brunico, è stata disposta, fra l'altro, la proroga per l'anno 2023 (01/01/2023-31/12/2023) delle supplenze già in essere confermando:

- presso la sede di Silandro la dott.ssa Costanza Giatti, giudice onorario di pace coordinatore f.f.;
- presso la sede di Merano la dott.ssa Alessandra Demetz, giudice onorario di pace coordinatore f.f.;
- presso la sede di Vipiteno la dott.ssa Alessandra Ghetta, giudice onorario di pace coordinatore f.f.;

Visto che con il medesimo provvedimento, a seguito della cessazione dal servizio, ex art.8, comma 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2022, della dott.ssa Nicoletta Masotti, giudice di pace coordinatore di Brunico, intervenuta il 28 dicembre 2022, è stata disposta con decorrenza 29 dicembre 2022 l'assegnazione del ruolo civile e penale della giudice uscente al giudice supplente dott. Gottardo Giatti, che dalla suddetta data risulta quindi giudice onorario di pace coordinatore della sede di Bressanone, assegnatario degli affari penali, nonché giudice onorario di pace coordinatore f.f. della sede di Brunico, assegnatario degli affari civili e penali;

Visto altresì che con lo stesso provvedimento presidenziale sopra indicato la dott.ssa Alessandra Ghetta, giudice onorario di pace coordinatore di Bolzano e giudice onorario di pace coordinatore f.f. di Vipiteno e la dott.ssa Patricia Beate Maria Caracristi, giudice onorario di pace coordinatore di Egna, a decorrere dal 29 dicembre 2022 hanno assunto, quali supplenti, il ruolo civile del giudice di pace di Bressanone, fino alla predetta data assegnato al giudice onorario di pace coordinatore della sede di Bressanone dott. Gottardo Giatti;

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione, di bilinguità e trilinguità e regionale di cui all'art. 1, all'art. 2 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b) d) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, stabilendo:

- con decorrenza 28 dicembre 2022, la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di direzione pari a € 806,40, dell'indennità di bilinguità pari ad euro 400,00, e dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 alla dott.ssa Nicoletta Masotti, non più giudice onorario di pace né coordinatore nella sede di Brunico;
- con decorrenza 29 dicembre 2022, l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari a € 403,20 mensili al dott. Gottardo Giatti, giudice di pace coordinatore e direttore d'ufficio nella sede di Bressanone nonché facente le funzioni di giudice di pace coordinatore e quindi di direttore d'ufficio nella sede di Brunico;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2022, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 21 dicembre 2022 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 - 2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 21 dicembre 2022 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 - 2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

#### **decreta**

di modificare i provvedimenti in premessa citati in premessa relativi all'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione, di bilinguità e trilinguità e regionale di cui all'art. 1, all'art. 2 e

all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b) d) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, stabilendo:

- con decorrenza 28 dicembre 2022, la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di direzione pari a € 806,40, dell'indennità di bilinguità pari ad euro 400,00 e dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 alla dott.ssa Nicoletta Masotti non più giudice onorario di pace né coordinatore nella sede di Brunico;
- con decorrenza 29 dicembre 2022, l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di direzione pari a € 403,20 mensili al dott. Gottardo Giatti, giudice di pace coordinatore e direttore d'ufficio nella sede di Bressanone nonché facente le funzioni di giudice di pace coordinatore e di direttore d'ufficio nella sede di Brunico;

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con decreto del Dirigente della Ripartizione III rep. n. 11-09/01/2023 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2023.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

RT/

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III  
Eva Maria Kofler  
*firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).